

MOZIONE

Regole per i dipendenti pubblici e parapubblici con mandati e impieghi in Svizzera e all'estero

del 21 febbraio 2006

Secondo la LORD il dipendente pubblico può esercitare attività accessorie sino al 110% (in termini salariali: in realtà meglio sarebbe ragionare in termini di tempo di lavoro): l'eccedente va riversato al Cantone (art. 26 LORD e 22 RdSt).

Il Governo ha comunicato nella risposta 1.3.2005 all'interrogazione 141.04 di Werner Carobbio di aver fatto un'indagine sulle attività accessorie dei dipendenti cantonali, in modo da evitare che vi siano situazioni abusive e di evitare disservizi dovuti al fatto che il lavoratore sia sovraccarico di lavoro. Ricordiamo inoltre il principio generale del dovere di fedeltà del dipendente.

Anche per il **contesto occupazionale negativo**, è opportuna una precisa regolamentazione da parte del Consiglio di Stato di doppie attività lucrative svolte da dipendenti, sia in Svizzera, sia all'estero. Tale regolamentazione a nostro parere deve essere attuata anche dagli enti sussidiati dal Cantone.

Segnaliamo in particolare il fenomeno di docenti dell'Alta scuola pedagogica e di enti universitari sussidiati, **che lavorano in Ticino con percentuali d'occupazione sostanziose** (sia sotto forma di rapporto di lavoro dipendente, sia sotto forma di mandato o altro) **e che svolgono occupazioni lucrative all'estero a tempo pieno o con percentuali elevate, di modo che complessivamente superano il 110% di stipendio e/o di tempo di lavoro.**

In conclusione invitiamo il Consiglio di Stato ad attivarsi affinché non solamente nel Cantone, ma anche negli enti sussidiati dal Cantone vengano applicate **regole trasparenti e valide per tutti contro il doppio lavoro a percentuali oltre il 110%, svolto in Svizzera o all'estero, sotto forma di lavoro dipendente, di mandato, di lavoro indipendente o altro ancora.**

Raoul Ghisletta
Carobbio W. - Cavalli -
Ferrari M. - Ghisletta D.